



**COMUNE di CAPONAGO**  
**(Provincia di Monza e della Brianza)**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF -**  
**Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche**

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e in applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 5 del D.Lgs. n°23 del 14.03.2011, pubblicato sulla G.U. n.67 del 23.03.2011, in materia di federalismo fiscale municipale.

## **Articolo 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. L'aliquota dell'addizionale è fissata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. L'aliquota è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento espresso, rimane confermata l'aliquota fissata nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge n. 296 del 27.12.2006;
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito informatico previsto dall'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998 e istituito con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

## **Articolo 3**

### **ESENZIONI**

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la medesima deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

## **Articolo 4**

### **VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;

2. I versamenti in acconto e a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

## **Articolo 5**

### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28.09.1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, al D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 nonché alle altre disposizioni di legge in materia.

Il presente Regolamento Comunale è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell' 11 aprile 2011 divenuta esecutiva in data 10 maggio 2011 .

Dalla Residenza Municipale, 16 maggio 2011

IL SINDACO  
CAVENAGO Dr. Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALPIETRO Dr. Fulvia

---

Copia del presente Regolamento Comunale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni a partire dal 16 maggio 2011 al 31 maggio 2011.

Dalla Residenza Municipale, 1 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALPIETRO Dr. Fulvia

---

Il presente Regolamento Comunale è entrato in vigore in data 1 giugno 2011

Dalla Residenza Municipale, 1 giugno 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SALPIETRO Dr. Fulvia